

STATUTO

Art.1 – Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "L'Arte delle Muse".
2. L'Associazione ha sede in Riva del Garda, Via Baltera, 25, ma può costituire sedi secondarie.

Art.2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Essa ha per finalità, oltre all'attività prettamente teatrale e musicale, la promozione e la salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del patrimonio storico della realtà territoriale regionale, cercherà inoltre di collaborare con tutte le altre società sportive o culturali locali, allo scopo di realizzare la massima unione e solidarietà fra tutti i gruppi a beneficio della collettività, sul piano sociale.
3. Lo scopo principale dell'Associazione è di valorizzare le competenze e le qualità dei soci iscritti, attraverso un'attività di espressione personale e collettiva, improntata sulla scoperta del Teatro Musicale. In particolare le attività sono indirizzate a giovani che vogliono sperimentare le proprie capacità artistiche, attraverso la recitazione, il canto, il movimento corporeo e altre forme espressive.

Art.3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato un particolare contributo all'attività dell'Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha voluto assegnare un elevato riconoscimento.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Associazione stessa.
4. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea ordinaria.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
7. Ai soci ordinari è richiesto il versamento di una quota di partecipazione.
8. La quota sociale, indispensabile per l'iscrizione all'associazione, viene stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
9. La qualifica di socio non è trasmissibile.

Art.5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto nelle assemblee sociali, ma solo i soci maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.

Art.6 – Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Per dimissione volontaria scritta.
 - b) Per morte del socio.
 - c) Per scioglimento della Compagnia.
 - d) Per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 marzo di ogni anno.
 - e) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
 - f) Per totale inattività per un periodo superiore ad un anno, giudicata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alle regole della Associazione o del corretto comportamento:
 - a) Ammonizione.
 - b) Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
3. Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
4. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.
6. Il socio radiato non può essere più ammesso.
7. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea generale dei soci.
 - b) Il Presidente.
 - c) Il Consiglio Direttivo.

Art.8 – Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art.9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
2. E' ammessa da parte dei soci una sola delega nominale per il voto nelle Assemblee.

Art.10 – Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invito scritto ai soci.
3. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
 - a) Relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica.
 - b) Bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - c) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
 - d) Nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni.
 - e) Modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti.
 - f) Ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo.
 - g) Qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.
5. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
 - a) Scioglimento dell'Associazione.
 - b) Indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'associazione.
6. Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art.11 – Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti
2. La Convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero $\frac{1}{4}$ dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ed è ammessa una sola delega nominale per il voto dei soci.

Art.12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.
2. Gli eletti rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
3. Al suo interno nomina il Segretario – Cassiere, il Presidente ed il Vice Presidente.
4. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
6. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art.13 – Dimissioni

1. Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a far subentrare il primo dei membri non eletti. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.14 – Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art.15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
 - b) Adottare i provvedimenti disciplinari.
 - c) Approntare il programma dell'attività sociale.
 - d) Nominare il Presidente e il Vice Presidente.
 - e) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
 - f) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci.
 - g) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività.
 - h) Attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.
 - i) Nominare figure esperte in ambito musicale e teatrale come docenti.
 - j) Nominare i soci onorari.
 - k) Disporre per la migliore organizzazione interna anche come forza educativa, sociale e di costume.
 - l) Deliberare annualmente l'importo della quota associativa.
 - m) Decidere se aderire o meno ad associazioni di carattere nazionale, interprovinciale o regionale aventi gli stessi scopi.

Art.16 – Il Bilancio

1. L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
 - a) Il bilancio preventivo
 - b) Il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione.

Art.17 – Il Presidente

1. Il Presidente, che deve essere maggiorenne, ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vice Presidente.
2. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo oppure a un qualsiasi altro socio maggiorenne.
3. Il Presidente può essere individuato anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, che deve essere maggiorenne, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art.19 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.20 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
 - b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
 - c) Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
 - d) Premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) Quote associative.
 - b) Dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi.
 - c) Dai contributi di enti ed associazioni.
 - d) Dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
 - e) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.21 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n°3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rovereto.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, per richiesta dalla parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Rovereto.
4. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art.22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23 – Disposizioni generali

1. Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare una copia, la quale, previa registrazione della stessa, sarà depositata presso gli archivi sociali.
2. Eventuali variazioni al presente Statuto sono deliberate validamente a maggioranza dell'Assemblea generale dei soci con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.